

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI**  
**DEGLI IMPIANTI TERMICI**

-Legge n.10/91; D.lgs. n.192/2005; Legge Regione Abruzzo n.17/2007-

**PROVINCIA DI CHIETI**  
**COMUNE DI CHIETI**

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO**

*Indice del documento*

1. Premessa e scopo. ....	1
2. Criticità da affrontare con le modifiche regolamentari. ....	2
2.1 Criticità legate alle certificazioni. ....	2
2.2 Criticità legate agli utenti assenti ed al doppio diniego di accesso. ....	4
2.3 Altre criticità di attuazione. ....	5
3. Modifiche al Regolamento proposte: illustrazione sintetica. ....	5
4. Modifiche al Regolamento proposta analitica. ....	5
5. Specifiche inerenti la sanzione art. 28 comma 3. ....	11
6. Disciplinare tecnico del servizio e contratti di servizio. ....	11
7. Conclusioni. ....	13
8. Allegati. ....	13

**1. Premessa e scopo.**

Durante “l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici” ai sensi della Legge 10/1991 e ss.mm.ii., la OPS SpA si sono incontrate alcune criticità di carattere operativo che impattano direttamente sulla funzionalità ed equità del servizio svolto.

In particolare durante l'esecuzione delle attività sono emersi svariati casi che evidenziano difficoltà nella gestione del rapporto che si instaura tra i tre soggetti attori del sistema di controllo, cittadini, manutentori ed enti di controllo, Comune e Provincia, che operano tramite OPS SpA.

Tali problematiche sono risolvibili attraverso una revisione del Regolamento del servizio vigente, approvato con Delibera di C.P. n. 143, del 20/12/2011, emendato con Delibera di C.P. n. 12 del 13/03/2012 e con Delibera di C.P. n. 14 del 27/02/2015.

Va precisato per chiarezza che tali casistiche emergono in questa fase delle attività di OPS perché solo in questa fase detto Regolamento sta trovando la sua piena attuazione.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le difficoltà operative e proporre adeguate modifiche regolamentari che possano risolvere o attenuare le criticità indotte.

## **2. Criticità da affrontare con le modifiche regolamentari.**

### **2.1 Criticità legate alle certificazioni.**

Come accennato in premessa gli attori del sistema di obblighi imposto dalla Legge 10/1991 e dalle successive norme attuative sono:

- **I Cittadini**, utilizzatori e responsabili degli impianti termici, soggetti agli obblighi di corretto esercizio degli impianti, con facoltà di effettuare o meno la cosiddetta “*certificazione*” dell’impianto, che consiste in una sorta di autocertificazione dell’ispezione, laddove la norma prevede che l’accertamento del rapporto di controllo tecnico inviato all’ente di controllo, sostituisce l’ispezione;
- **Le imprese di manutenzione**, soggetti con esclusiva possibilità di intervento nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici (quando abilitate mediante apposita iscrizione alle CCIA) nonché soggetti obbligati per legge alla trasmissione delle autocertificazioni;
- **Gli enti di controllo**, Comune e Provincia di Chieti, che agiscono per mezzo dell’organismo esterno **OPS SpA**, con l’obbligo di controllare il corretto svolgimento delle attività degli altri soggetti, in ottica di uso razionale dell’energia e di tutto ciò che a questo è connesso, quali tutela dell’ambiente oltre ad alcuni aspetti connessi alla sicurezza degli impianti termici, toccati in maniera incidentale ma esplicita.

La descrizione sommaria degli obblighi sopra riportata mette in evidenza come gli **adempimenti legati alla certificazione dell’impianto** implicino delicati rapporti tra cittadini, imprese ed enti di controllo.

In effetti il cittadino per adempiere all’obbligo di manutenzione periodica ed esercitare la facoltà della certificazione è costretto, per legge, a rivolgersi alle imprese di manutenzione. Qualora le imprese non adempiano correttamente ai loro obblighi, i cittadini rimangono coinvolti, loro malgrado, in quanto la legge li individua come “responsabili dell’impianto termico”.

In sostanza se il sistema dei controlli non prevede sufficienti tutele per il cittadino, questo, anche quando ha agito con diligenza, rischia di pagare conseguenze, per responsabilità non sue e per adempimenti che addirittura la legge attribuisce ad altro soggetto.

La “certificazione” degli impianti termici è normata dai seguenti articoli del Regolamento:

- Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW;

- Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW;
- Art.12 Emissione dei bollini;
- Art.13 Validità dei bollini;
- Art.14 Rimborso dei bollini;
- Art.15 Conversione dei bollini;
- Art.16 Certificazioni non valide;
- Art.19 Visite ispettive su impianti termici non certificati;
- Art. 26 Sanzioni a carico dei manutentori;
- Art. 31 Autotutela.

Come noto il Regolamento prevede che gli impianti non certificati vengano controllati, con onere dell'ispezione a carico del responsabile dell'impianto, dove la tariffa minima parte da € 200 per impianti domestici di piccola taglia.

I casi richiamati in premessa, che si intende risolvere con la modifica che si propone, sono legati a quegli impianti dove l'utente ha incaricato la ditta di manutenzione per effettuare le operazioni di controllo di efficienza energetica e per effettuare l'autocertificazione.

Capita tuttavia che gli adempimenti legati alla trasmissione dell'autocertificazione non vengano effettuati correttamente: frequenti sono i casi di mancata riconsegna da parte del manutentore per motivi vari.

La mancata riconsegna nei termini da parte del manutentore implica l'annullamento del bollino e pertanto la NON validità della certificazione.

A rigore detti utenti sono tenuti al pagamento della tariffa, pur essendo in possesso di un bollino emesso da OPS, ricevendo pertanto un cospicuo danno, senza alcuna responsabilità sostanziale da parte loro, atteso che l'onere della consegna è a carico del manutentore, per legge.

Per tali casi viene invocato l'art. 31 del Regolamento che prevede: *La Provincia, nella persona del Dirigente, può annullare il pagamento dell'onere a carico dell'utente qualora sia dimostrato che l'impianto termico per il quale è stato accertato il pagamento a fronte dell'ispezione d'ufficio risulti certificato nel biennio ovvero nell'annualità precedente la visita ispettiva secondo modalità e termini previsti dal presente regolamento.*

E' evidente che tale dispositivo preso letteralmente appare superfluo, in quanto la dimostrazione di validità della certificazione può essere acclarata solo internamente alla OPS, l'utente può solo dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di controllo biennale (o annuale), mostrando il Rapporto di efficienza energetica con bollino ed eventualmente la ricevuta fiscale inerente il pagamento del controllo e del bollino.

Al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio interpretativo, va specificato esplicitamente che nei casi in cui la certificazione non è valida per motivi non imputabili all'utente, esso debba essere lasciato indenne da pagamenti.

Viceversa a carico del manutentore sono poste due tipologie di sanzioni, all'art. 28 dei regolamenti vigenti:

- Comma 2: *Alle imprese di manutenzione che omettono la trasmissione delle certificazioni all'Organismo esterno, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 500,00 per ogni mancato invio della relativa documentazione.* (La sanzione va applicata ogni volta che OPS SpA accerta che un utente possiede il bollino ma la ditta non lo ha riconsegnato).
- Comma 3: *Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all'art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento (NDR: cioè la spedizione entro il mese solare successivo a quello del controllo), si applica una sanzione amministrativa pari ad € 300,00.* (La sanzione va applicata per ogni ritardata consegna. Non viene però specificato in che misura vada applicata per ritardi oltre il mese.)

Tali sanzioni sono eccessivamente onerose e difficili da applicare, in specie la prima, tanto che, ad oggi, da quanto si è potuto apprendere dagli uffici, non risulta applicata nessuna delle due sanzioni richiamate.

Vi è poi il caso di vere e proprie truffe perpetrate da alcune imprese, che falsificano i bollini mediante riproduzioni o duplicazioni non autorizzate.

Tali fattispecie riguardano reati penali, non trattabili in un regolamento locale, che ha natura amministrativa, salvo prevedere apposite cautele per gli enti di controllo e per la OPS SpA, ed inibizioni a carico delle ditte in questione.

Unitamente a tali aggiustamenti, è necessario prevedere un minimo di flessibilità per la riconsegna delle certificazioni, la cui redazione viene a scadere il 31 dicembre dell'anno o del biennio di riferimento (in base alla potenza dell'impianto) generando difficoltà operative alle ditte ed agli utenti. Pertanto viene introdotto un periodo di tre mesi per la regolarizzazione delle certificazioni effettuate con ritardo rispetto alla scadenza prescritta dell'anno e o del biennio di riferimento. Tale regolarizzazione comporta una maggiorazione dell'onere della certificazione individuata nelle integrazioni al regolamento stesso.

## ***2.2 Criticità legate agli utenti assenti ed al doppio diniego di accesso.***

Altra forte criticità da risolvere per mantenere l'equità del servizio è quella degli utenti che non consentono l'esecuzione dell'ispezione.

Tali casi sono diventati ormai in numero paragonabile al numero delle ispezioni eseguite (si pensi che nel 2016 vi sono state circa n. 1200 ispezioni a pagamento e circa 800 casi di diniego di accesso).

A fronte di tanti casi di diniego di accesso, si registrano molti contenziosi con gli utenti che contestano l'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 20 del Regolamento.

Si è pertanto pensato di intervenire sull'art. 20 del Regolamento provvedendo a dare soluzione alla problematica e rendere cogente la previsione di cui all'art. 21 del Regolamento stesso, in attuazione dell'art. 16 del D.lgs 164/2000.

### ***2.3 Altre criticità di attuazione.***

Durante l'esercizio delle attività è emersa altresì una palese contraddizione tra la Legge Regionale che regola il settore ed il campo di applicazione del Regolamento. Tale contraddizione deve essere emendata al fine di non alimentare inutili contenziosi con gli utenti.

Altro aspetto toccato dalle proposte di modifica è la notifica degli esiti delle ispezioni. L'attuale metodologia non consente tempestività soprattutto per i casi di impianti con anomalie di sicurezza, che necessitano di un intervento immediato a tutela dell'utente.

Pertanto è stato modificato l'art. 25 del Regolamento, prevedendo procedure semplificate di notifica. Allo stesso tempo, considerato che tale modifica impatta sull'organizzazione di OPS, è stato introdotto un periodo transitorio, che consente a OPS di organizzarsi e di dotarsi delle necessarie risorse tecniche per attuare tale modifica regolamentare, senza alcuna limitazione di tempo.

### **3. Modifiche al Regolamento proposte: illustrazione sintetica.**

Le modifiche al Regolamento che si propongono hanno lo scopo prevalente di tutelare gli utenti, ponendo a carico delle ditte i costi derivanti dalle mancate certificazioni, per cause a loro imputabili.

Per raggiungere lo scopo si ritiene che il sistema di penalizzazione delle ditte inadempienti, vada reso più "fluidò", abbassando la sanzione di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento e contestualmente rendendo esplicita l'estraneità degli utenti in tali casi.

Infine per le ditte recidive si propone la sospensione dell'emissione dei bollini, fino all'estremo di segnalare tale sospensione ai clienti del biennio precedente, per evitare l'ingigantirsi del problema.

Si è provveduto inoltre a modificare l'art. 4 del Regolamento riallineando l'abito di applicazione del Regolamento con quello della LR 17/2007 e a modificare l'art. 20, per risolvere alla radice il problema dei dinieghi di accesso, intesi come accesso negato o utente assente.

Infine è stato modificato l'articolo 25 riguardante la notifica degli esiti delle ispezioni.

### **4. Modifiche al Regolamento proposta analitica.**

Al fine di raggiungere gli obiettivi illustrati al paragrafo precedente vanno effettuate le modifiche ed integrazioni che seguono al Regolamento.

**L'art Art. 4** (*Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici*), comma 3 va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):

*3. Sono soggetti alle **previsioni del presente Regolamento** ~~operazioni di manutenzione e di controllo del rendimento di combustione~~ tutti gli impianti termici **di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)** ~~con generatore a combustione, individuali o centralizzati, con potenza al focolare maggiore o uguale a 15 kW, destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo~~, ~~scaldacqua unifamiliari a gas, stufe a legna, caminetti, stufe domestiche a gas~~ **e degli impianti assimilati.***

**All'art. 16** (*Certificazioni non valide*), dopo il comma 2, vanno aggiunti i seguenti commi:

*3. Nei casi in cui per cause imputabili all'utente o al manutentore, la certificazione non è stata effettuata nei termini di cui al presente Regolamento, è data facoltà di effettuare la regolarizzare mediante l'invio della certificazione stessa, fino a tre mesi di ritardo dalla scadenza prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di ritardo, secondo quanto segue:*

- *per il ritardo della consegna di un mese l'onere della certificazione è maggiorato al triplo dell'importo previsto;*
- *per il ritardo della consegna di due mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quadruplo dell'importo previsto;*
- *per il ritardo della consegna di tre mesi l'onere della certificazione è maggiorato al quintuplo dell'importo previsto.*

*4. Successivamente al terzo mese di ritardo non è più consentito consegnare le certificazioni riferite al biennio o all'anno precedente ed in ogni caso l'impianto sarà considerato non certificato.*

*5. La certificazione consegnata in ritardo, ai sensi del precedente comma 3, sarà considerata valida per il biennio precedente, per gli impianti di potenza inferiore a 35kW, o per l'anno precedente, nel caso di impianti di potenza superiore a 35kW. Per il biennio in corso al momento della regolarizzazione, dovrà essere effettuata nuova certificazione nei termini di cui al presente Regolamento.*

**L'articolo 20** (*Onere per diniego di accesso reiterato*), comma 1 del Regolamento, va così sostituito:

*1. Per "per diniego di accesso" si intende la visita ispettiva che non può essere eseguita quando l'utente, preavvertito a mezzo raccomandata AR, nega l'accesso al tecnico ispettore oppure perché lo stesso risulta "assente" alla data ed all'ora fissati dalla lettera di preavviso.*

All'articolo 20 (*Onere per diniego di accesso reiterato*), dopo il comma 1, va aggiunto il seguente comma:

***1-bis. Dopo il primo diniego di accesso, in attuazione dell'art. 21, è avviato il procedimento di sospensione della fornitura di combustibile.***

L'articolo 20 (*Onere per diniego di accesso reiterato*), comma 2, del Regolamento, va così sostituito:

***2. L'utente, soggetto al procedimento di cui al comma 1-bis sopra, ha la facoltà di contattare l'Organismo esterno per concordare una nuova data per la visita ispettiva. Qualora l'utente non provveda entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, sorge l'obbligo in capo all'utente del pagamento della corrispondente tariffa che, in forza della Delibera del Consiglio provinciale n. 144 del 20/12/2011, è fissata in € 200,00.***

L'art Art. 20 (*Onere per diniego di accesso reiterato*), comma 5 va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):

***5. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso, ~~reiterato~~ secondo quanto previsto al secondo comma, è dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l'impianto, non consentono l'ispezione.***

L'art Art. 21 (*Sospensione della fornitura di combustibile*), comma 1 va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):

***1. La Provincia di Chieti, a seguito del ~~reiterato~~ rifiuto a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e fermo restando il diritto a pretendere il pagamento dell'onere di cui all'articolo che precede, ~~provvede a~~ ~~ha comunque facoltà di~~ richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000.***

L'articolo 25 (*Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma*), del Regolamento, va così sostituito:

***1. Conformemente a quanto indicato all'art. 17 comma 2, del presente Regolamento, all'atto dell'ispezione il tecnico ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell'impianto o suo delegato, il Rapporto di Prova recante i risultati dei controlli e le anomalie rilevate durante l'ispezione.***

*2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un'appendice dove sono indicati i termini e le modalità per la messa a norma delle anomalie rilevate.*

*3. L'utente provvede alla eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all'Organismo esterno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando eventuali documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso.*

L'articolo 28 (*Sanzioni per violazioni del regolamento*), comma 2 del Regolamento va così sostituito:

*2. Nei casi di cui all'art.16, comma 1, laddove l'utente dimostri di avere la documentazione attestante l'effettuazione del controllo ed il pagamento del bollino alla ditta di manutenzione ed in generale qualora venga accertato che la mancata validità o la mancata certificazione dell'impianto sia da imputare alla ditta di manutenzione, a questa si applica una sanzione amministrativa pari ad € 200,00.*

All'articolo 28 (*Sanzioni per violazioni del regolamento*), dopo il comma 1, vanno aggiunti i seguenti commi:

*2-bis. La contestazione della violazione sarà effettuata direttamente dall'Organismo esterno, in conformità alle norme vigenti.*

*2-ter. In caso di recidiva, l'Organismo esterno può sospendere l'emissione di nuovi bollini in favore della ditta inadempiente.*

*2-quater. I provvedimenti di cui al presente comma saranno attuati anche nei confronti di ditte che duplicheranno i bollini acquistati o emetteranno bollini falsi, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.*

L'articolo 28 (*Sanzioni per violazioni del regolamento*), comma 3, va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):

*3. Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all'art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad **€ 300,00** € **100,00 per ogni mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati per ciascun mese.***

L'articolo 28 (*Sanzioni per violazioni del regolamento*), comma 4, va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):



4. Alle imprese distributrici di combustibile che non rendono disponibili all'Organismo esterno i dati aggiornati degli utenti serviti ai sensi dell'art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, si applica una sanzione amministrativa pari ad **€ 500,00 € 5.000,00**.

All'articolo 29 (Modalità di irrogazione delle sanzioni), dopo il comma 1, va aggiunto il seguente comma:

**1-bis. Le sanzioni di cui all'art. 28 comma 2 sono destinate al rimborso delle spese sostenute dall'Organismo esterno per l'esecuzione dell'ispezione atta ad accertare le violazioni.**

L'articolo 29 (Modalità di irrogazione delle sanzioni), comma 2, va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):

2. I proventi derivanti dalle **restanti** sanzioni ~~comminate~~ sono destinati ad attività istituzionali inerenti gli impianti termici e alla corresponsione di contributi, a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza, per iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti.

L'articolo 31 (Autotutela), comma 1, va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):

1. ~~La Provincia, nella persona del Dirigente, può annullare il pagamento dell'onere a carico dell'utente~~ Qualora sia dimostrato che l'impianto termico per il quale è stato accertato il pagamento a fronte dell'ispezione d'ufficio, risulti certificato nel biennio ovvero, **per impianti di potenza al focolare superiore a 35 kW**, nell'annualità precedente **alla visita ispettiva**, **l'onere dell'ispezione può essere annullato con la procedura di cui al comma 2.**

All'articolo 31 (Autotutela), dopo il comma 1, va aggiunto il seguente comma:

**1-bis. Nessun onere può essere posto a carico dell'utente qualora sia dimostrato che la mancata certificazione sia imputabile al manutentore. In tali casi si applica quanto previsto all'art. 28, comma 2 e seguenti del presente Regolamento.**

L'articolo 31 (Autotutela), comma 2, va modificato come segue (in grassetto le parti aggiunte, in barrato quelle da eliminare):

2. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela presentate dagli utenti sono demandate all'Organismo esterno in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito dell'istruttoria compiuta dall'Organismo esterno, ~~se negativo~~, va comunicato dallo stesso direttamente all'utente entro i termini di cui alla normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nonché al competente Dirigente della Provincia. ~~Qualora l'istruttoria sia favorevole all'utente, la OPS notizierà il~~

*Dirigente il quale adotterà le determinazioni del caso. Qualora l'istruttoria sia positiva, il credito nei confronti dell'utente sarà cancellato, senza alcuna ulteriore formalità.*

All'articolo 31 (*Autotutela*), dopo il comma 2, va aggiunto il seguente comma:

*3. Il medesimo procedimento di cui al comma 2 sopra si applica per le richieste di annullamento dell'onere da parte di utenti che incorrono nei casi di cui all'art. 20.*

Dopo l'articolo 33 (*Abrogazioni*), va aggiunto il seguente Articolo 33-bis:

*1. Ai sensi dell'art. 28 comma 2 e seguenti del presente Regolamento, con riferimento ai casi che si troveranno in un regime sanzionatorio non definito, si dispone quanto segue:*

*a) Nei casi dove il procedimento di accertamento della mancata riconsegna della certificazione da parte del manutentore o in generale della mancata certificazione per cause imputabili all'impresa di manutenzione, non è ancora concluso, all'esito dell'accertamento di responsabilità a carico del manutentore, allo stesso si applica una sanzione amministrativa di 200,00 euro per ogni mancato invio della documentazione necessaria alla certificazione;*

*b) In prima applicazione, per impianti non già sottoposti ad ispezione, alle imprese è concesso un periodo di 20 giorni solari, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la riconsegna di tutti i bollini non riconsegnati ed annullati relativi ai precedenti bienni di certificazione. Le imprese dovranno accompagnare alla riconsegna, un versamento di importo pari al triplo dei bollini riconsegnati. Tale onere è ad esclusivo carico dell'impresa di manutenzione e non può in alcun modo essere addebitato agli utenti.*

*2. L'Organismo esterno adegua la propria organizzazione per l'attuazione di quanto previsto all'art. 25. Nelle more di tale adeguamento, la comunicazione agli utenti dell'esito delle ispezioni viene effettuata come segue, anche per i procedimenti in corso:*

*a) A seguito delle ispezioni, per i soli impianti che presentano anomalie, gli utenti riceveranno dalla Provincia di Chieti una comunicazione riportante i dettagli dell'esito delle verifiche e controlli effettuati.*

*b) Gli utenti di impianti per i quali si evidenziano anomalie tecnico-energetiche secondo la classificazione dell'Organismo esterno saranno destinatari di "invito di messa a norma" contenente prescrizioni tecniche ed i termini entro i quali ricondurre a norma l'impianto.*

*c) L'utente destinatario dell'invito di messa a norma deve provvedere in conformità ed inviare all'Organismo esterno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute.*

***3. Il Disciplinare tecnico del servizio, per tutte le parti non compatibili, si intende automaticamente adeguato al presente Regolamento.***

#### **5. Specifiche inerenti la sanzione art. 28 comma 3.**

Riguardo alla sanzione di cui all'art. 28 comma 3 del Regolamento, l'integrazione proposta ha l'unica finalità di esplicitare le modalità di applicazione della sanzione, che viene precisata in proporzione ai mesi di ritardo della riconsegna.

Per meglio comprendere le modalità di applicazione riportiamo di seguito un esempio.

Ipotizzando che la ditta faccia le manutenzioni a febbraio, marzo, aprile, settembre e consegna tutto a dicembre, la sanzione sarà così calcolata:

- € 100 x 8 per le manutenzioni di febbraio (ritardo: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre)
- € 100x7 per le manutenzioni di marzo
- € 100x6 per le manutenzioni di aprile
- € 100x1 per le manutenzioni di settembre (solo un mese di ritardo, doveva mandare a ottobre e manda a novembre)

**Per un totale di  $22 \times 100 = 2.200$  euro di sanzione.**

**NB la sanzione va calcolata indipendentemente dal numero di certificazioni riconsegnate, in quanto fa riferimento al *ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati per ciascun mese.***

#### **6. Disciplinare tecnico del servizio e contratti di servizio.**

Le modifiche regolamentari comportano aggiustamenti al Disciplinare tecnico del servizio e sulla parte operativa dei contratti di servizio. Pertanto nel Regolamento all'art. 33 si dà atto che il Disciplinare tecnico del servizio, nonché il contratto in essere con l'Organismo esterno, per le parti non compatibili, si intendono automaticamente adeguati al presente Regolamento.

E' necessario per chiarezza apportare alcune modifiche ed integrazioni al Disciplinare del servizio, che riguardano in particolare le modalità per la validazione dei rapporti di prova ed in generale tutte le attività afferenti la Direzione Tecnica. Allo scopo, considerate anche le norme sulle società partecipate, entrate in vigore dal 2016, è necessario precisare che nel Disciplinare e nel contratto si intende per Direttore Tecnico un professionista di provata esperienza nel settore delle ispezioni degli impianti termici incaricato da OPS per le attività di coordinamento tecnico o per attività di validazione ed accertamento. A tale figura vanno ricondotte altresì le dizioni attinenti quali direzione o direzione tecnica richiamate nel presente disciplinare.

Le modifiche da apportare sono analiticamente indicate di seguito (in corsivo grassetto le integrazioni e in barrato le parti da eliminare):

**L'art. 2** (*Personale addetto al servizio*), va modificato come segue:

*La OPS si impegna ad assicurare il servizio con personale proprio, in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad assicurare la corretta erogazione del servizio.*

***Le attività afferenti la direzione tecnica, con particolare riferimento alle attività di validazione ed accertamento documentale, potranno essere svolte dalla OPS mediante soggetto esterno di specifica competenza tecnica, incaricato per l'esecuzione, per l'assistenza tecnica e per il coordinamento tecnico delle attività.***

*Inoltre la OPS si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio, eventualmente emanate in periodi successivi alla stipula del presente atto e comunque nel corso del periodo di sua validità.*

*La Provincia di Chieti provvederà a rilasciare appositi tesserini di riconoscimento da utilizzare dai verificatori durante le attività esterne.*

**L'art. 9-bis** (*Ispezioni non effettuate per cause non imputabili alla OPS*), va modificato come segue:

*Quando la OPS non abbia potuto procedere alla ispezione, ~~nonostante l'invio di due preavvisi a mezzo lettera raccomandata A/R~~ per cause ad essa non direttamente imputabili quali, "diniego di accesso" o "utente assente", **dopo l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile di cui all'art. 20, comma 1-bis del Regolamento**, la stessa si intenderà come effettuata e concorrerà alla determinazione della Capacità di Ispezione come indicata nel Contratto di Servizio, ai sensi del precedente art.4), lettera b) del presente Disciplinare.*

*Il Direttore Tecnico della OPS provvederà a segnalare la mancata ispezione nel Rapporto di Servizio di cui al successivo art. 14, indicando tempi e modalità di preavviso all'utente. La documentazione attestante la reiterazione del preavviso sarà a disposizione della Provincia presso la sede della OPS.*

~~*La Provincia oltre a procedere alla richiesta di riscossione della corrispondente tariffa così come rinveniente dal piano tecnico economico finanziario potrà richiedere alla società distributrice del gas la sospensione della fornitura nei confronti dell'utente che ha opposto il diniego (D.Lgs. n°164/2000, art.16, comma 6).*~~

**In calce all'art. 16** (*Classificazione delle ispezioni*), va aggiunto il seguente comma:

***In attuazione dell'art. 25 del Regolamento ed in base alle casistiche che si potranno verificare in sede operativa, la classificazione sopra potrà essere modificata, con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della OPS SpA.***

**In testa all'art. 17** (*Comunicazione esito della verifica*), va aggiunto il seguente comma:

*L'esito della verifica viene comunicato all'utente con le modalità di cui all'art. 25 del Regolamento. Nelle more dell'attuazione dell'art. 25, citato, si provvede a comunicare l'esito della verifica come sotto indicato, con eccezione degli esiti NNSTSA e NNCTSA.*

*Una volta a regime la procedura di cui all'art. 25 del Regolamento, le modalità sotto indicate saranno utilizzate solo per eventuali comunicazioni agli enti competenti, mediante l'utilizzo di posta certificata.*

**In calce all'art. 19** (*Rinvio*), va aggiunto il seguente comma:

*Tutte le disposizioni tecniche ed operative di cui al presente Disciplinare, che non incidono sugli aspetti economici del contratto e purché non in contrasto con il Regolamento del servizio, possono essere modificate con determinazione dirigenziale, sulla base di motivata richiesta da parte della OPS SpA.*

## **7. Conclusioni.**

Le modifiche proposte al Regolamento hanno la finalità di far fronte alle difficoltà operative più urgenti. Si potrebbe intervenire su altri aspetti del Regolamento per semplificare le procedure operative e trovare economie nella gestione del servizio.

Tali modifiche tuttavia impattano sul piano economico della gestione e pertanto potranno essere proposte con il nuovo piano tecnico-economico-finanziario per la gestione del servizio per i prossimi anni.

In particolare i punti da analizzare attentamente sono da riferire all'efficacia di manutenzione e pulizia della banca dati che produce inefficienze di gestione e inefficacia del servizio.

A tale proposito si segnalano i seguenti punti oggetto di una possibile revisione:

- revisione del piano tariffario con abbassamento delle tariffe delle ispezioni, per renderle congrue ai costi effettivi per lo svolgimento e attenuare l'ostilità degli utenti al controllo, oltre ad un aumento della tariffa della certificazione, che garantisca la copertura dei costi con flusso di cassa costante;
- specificare le agevolazioni per soggetti "incapienti", da coprire con le economie del servizio e con le sanzioni, come previsto dall'art. 29 del Regolamento.

## **8. Allegati.**

Allegati alla presente relazione sono:

- 1) Testo comparato tra Regolamento vigente e proposta di modifica;
- 2) Testo coordinato del Disciplinare tecnico del servizio;
- 3) Schema di delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento.